

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto n. 474 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	326
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	328

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) .	326
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	330

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

Atto n. 474.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2017.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2017.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che sul provvedimento non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice, deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la deputata Berlinghieri quale relatrice presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 9.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (Atto n. 474).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (Atto del Governo n. 474);

ricordato che il provvedimento costituisce attuazione sia della delega contenuta nel c.d. «collegato agricolo» (legge n. 154 del 2016) che di quella prevista dalla legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) che all'articolo 2 ha delegato il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della stessa legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

valutata positivamente la finalità del provvedimento, che attraverso l'apparato sanzionatorio e di controlli ivi recato, è volto a garantire la produzione agricola e agroalimentare biologica;

preso atto, con riguardo all'impianto sanzionatorio introdotto dal provvedimento, che alcune specifiche disposizioni non appaiono del tutto coerenti con il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici:

le misure sanzionatorie di cui al comma 5 dell'articolo 5, previste per i casi di infrazione, parrebbero maggiormente afflittive di quelle previste all'articolo 30 del citato Regolamento n. 834 del 2007 che, in caso di infrazione grave o con effetti prolungati, non prevede l'esclusione definitiva dal sistema ma il divieto di commercializzare prodotti con l'indicazione biologica per un periodo da concordare con l'autorità competente;

il sistema relativo alle sanzioni per irregolarità, di cui al comma 7 del medesimo articolo 5, andrebbe coordinato con il principio generale europeo di proporzionalità, espressamente richiamato dal citato articolo 30 del regolamento europeo, in cui si prevede che «nei casi di irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico se ciò sia proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari»;

risulta privo di sanzione l'obbligo introdotto all'articolo 28, paragrafo 1, lettera *a*) del Regolamento n. 834, che prevede che prima dell'immissione di prodotti sul mercato come biologici, gli operatori debbano notificare la loro attività all'autorità di controllo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare le disposizioni di cui ai commi

5 e 7 dell'articolo 5 dello Schema di decreto, al fine di renderle maggiormente coerenti con il dettato del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

b) valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame al

fine di introdurre nel provvedimento una disposizione sanzionatoria in attuazione di quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 834/2007, che prevede che prima dell'immissione di prodotti sul mercato come biologici, gli operatori debbano notificare la loro attività all'autorità di controllo.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni (C. 4768 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4768 Governo, approvato dal Senato (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I), limitatamente alle parti di competenza;

rammentato che la manovra di finanza pubblica, operata mediante il disegno di legge di bilancio 2018, interviene in un quadro di graduale ripresa dell'economia, sulla base di un andamento positivo del Pil che, ormai in corso dal 2015 si prevede confermarsi anche nel 2017, con un tasso di crescita dell'1,5 per cento, per poi proseguire con analogo incremento anche nel 2018 e nel 2019, riducendosi poi lievemente nel 2020 all'1,3 per cento;

osservato che in tale contesto la manovra di bilancio 2018 mantiene – in linea con la direzione già seguita con la legge di bilancio dello scorso anno – un orientamento volto a continuare il sostegno alla crescita, pur sempre nel quadro di un percorso di consolidamento delle finanze pubbliche volto al raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio (vale a dire l'Obiettivo di medio termine – OMT) nel 2020;

rilevato che il sostegno alla crescita può essere ulteriormente perseguito mediante il pieno recepimento della normativa europea, con particolare riferimento al settore dei servizi e alla tutela della concorrenza;

considerata a tale proposito – anche alla luce del parere favorevole con condizioni approvato il 18 ottobre 2017 dalla XIV Commissione sul provvedimento recante Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (C. 4407) – l'importanza di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

ritenuto opportuno in particolare, anche al fine di favorire la ripresa degli investimenti nel settore delle attività di assistenza e cura in ambito termale, che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, sia interpretato nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge;

considerato altresì auspicabile, anche alla luce delle disposizioni recate dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148

(cd. Decreto Fiscale) in materia di intermediazione nella gestione dei diritti di autore, che prosegua la riflessione avviata sul completo recepimento della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla possibilità di

aprire il mercato anche a diverse forme di gestione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.